CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE PER CONTO DEL SSR DI PRODOTTI DIETETICI SENZA GLUTINE DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI SPECIALIZZATI EX D.LGS.114/1998

TRA

l' **Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri** con sede legale nella via Ungaretti n. 9, Sanluri, C.F. 91009910927 - P. Iva 02265950929, all'uopo rappresentata dal Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* Dr. Salvatore Piu, nato a Muravera il 03 gennaio 1950,

E

la **Ditta Individuale "Capricci di Sofia" di Podda Carlo** (C.F. PDDCRL69L11H974D - P. Iva 03292150921), nella persona dell'omonimo titolare, nato a Sanluri il 11 luglio 1969, con sede legale in via Trento ang. via M. Garau snc, San Gavino Monreale, iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Cagliari al n. 262423 del Repertorio economico amministrativo, il cui esercizio commerciale è ubicato in via Trento ang. via M. Garau snc, San Gavino Monreale,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto e finalità

Oggetto della presente convenzione è l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui all'art. 7 del D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute - a favore di soggetti celiaci, ed effettuata a carico del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e definizione resa dal D.Lgs.114/1998.

Art. 2 - Obblighi delle parti

La ditta individuale "Capricci di Sofia" di Podda Carlo si impegna a:

- garantire un congruo assortimento dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare inseriti nel Registro Nazionale - sezione A2 - di cui all'art.7 D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti della Nutrizione del Ministero della Salute;
- garantire la fruibilità dei buoni mensili rilasciati dalla Asl 6 Sanluri a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa, delle modalità e dei prezzi di rimborso definiti nei provvedimenti nazionali e regionali: D. RAS 36167/4 del 10.10.2001, D.M. 279/2001, D.M. Ministero della Salute del 04/05/2006, D.G.R. del 06/05/2008, Piano Sanitario Regionale e D.G.R. 26/9 del 24/05/2011, delibera Asl 6 Sanluri n. 334 del 23/05/2012 di approvazione, tra gli altri, del percorso clinico organizzativo dell'assistenza protesica ed integrativa;
- all' osservanza delle ulteriori disposizioni organizzative interne definite e che verranno eventualmente

emanate durante la vigenza della presente convenzione da parte della ASL 6 Sanluri nella erogazione dei prodotti di cui all'art. 1;
- provvedere alla consegna alla Asl 6 di Sanluri delle fatture afferenti i buoni precedentemente autorizzati dalla stessa Azienda, corredate dell'autorizzazione della stessa Asl 6 e del fustello ottico dei prodotti erogati;
- garantire l'espletamento di tutti gli obblighi informativi espressamente richiesti dalla Asl 6 di Sanluri, da presentare unitamente alla documentazione contabile per il pagamento dei corrispettivi.

Art. 3 - Riservatezza gestione dei dati

La ditta individuale "Capricci di Sofia", assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni di cui venga in possesso o sia a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

Art. 4 - Durata della convenzione e recesso

4.1. La presente convenzione ha validità dal 01/03/2014 e scadenza prevista il 28/02/2015, con esclusione del tacito rinnovo.
4.2. Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'altro contraente con lettera raccomandata A/R;
4.3. La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti, qualora entrino in vigore disposizioni normative o di carattere provvedimentale che modifichino la tipologia e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine;
4.4. In entrambi i casi di cui ai punti 4.2 e 4.3, la ditta individuale "Capricci di Sofia" di Podda Carlo ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale.

Art. 5 - Risoluzione della convenzione

In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti, protratto oltre il termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione ad adempiere, assegnato alla parte inadempiente a mezzo di raccomandata A/R, la controparte ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale.
In ogni caso, si prevede che la Asl di Sanluri possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con raccomandata A/R, nei seguenti casi:
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convezione;
- violazione da parte della ditta/società dell'art. 3 della Convenzione (Obblighi di Riservatezza).

Art. 6 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere nella interpretazione ed esecuzione della presente convezione saranno di competenza del Foro di Cagliari.

Art. 7 - Modalità di fatturazione e pagamento

La ditta individuale "Capricci di Sofia", mensilmente presenterà apposita fattura all'Ufficio Protocollo della Asl 6 di Sanluri, sito nella Via Ungaretti n.9, Sanluri, allegandovi le autorizzazioni in originale rilasciate dalla Asl Sanluri, corredata dalle fustelle (prove di acquisto) e dei dati riepilogativi relativi ai prodotti erogati nel corso di vigenza della presente convenzione.
La ditta individuale "Capricci di Sofia" dovrà inoltre garantire, nell'applicazione dei prezzi dei prodotti oggetto della presente convenzione, oltre che il rispetto dei limiti massimi di spesa di cui al Decreto Ministero della Salute del 04/05/2006, anche l'applicazione dello stesso sconto praticato dalle farmacie convenzionate pari all'8% del prezzo al pubblico (banca dati Codifa).
Gli importi che risulteranno dovuti in base alla verifica effettuata dal Servizio Farmaceutico della Asl 6 Sanluri verranno liquidati alla Ditta stipulante entro 30 gg. dalla avvenuta validazione della nota riepilogativa da parte del Servizio Farmaceutico aziendale; la ditta individuale "Capricci di Sofia", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. si impegna ad indicare alla Asl 6 di Sanluri apposito conto corrente bancario o postale per il relativo accredito dei rimborsi garantendo la tracciabilità ai sensi della richiamata legge dei pagamenti ricevuti in forza della presente convenzione.

Art. 8 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile in materia di contratti nonché la vigente normativa nazionale e regionale di riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto.
Sanluri addì .....

Per la ditta individuale "Capricci di Sofia"
Il titolare Carlo Podda

Il Direttore Generale ASL di 6 Sanluri
Dr. Salvatore Piu

Parere favorevole Resp.le Servizio Affari Generali